



Regolamento del Dipartimento di Scienze veterinarie

[D.R. n. 442/2026 del 2 aprile 2026 - Modifiche](#)

[D.R. n. 55/2016 del 18 gennaio 2016 - Modifica](#)

[D.R. n. 934/2013 del 27 giugno 2013 - Emanazione](#)

Titolo I

Articolo 1

Principi generali

1. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, di seguito denominato DSV, è istituito ai sensi dello Statuto dell'Università di Pisa. Esso promuove, organizza e gestisce le attività di ricerca, le attività didattiche e di terza missione nel campo delle scienze veterinarie e svolge tutte le funzioni previste ai sensi dello Statuto.
2. Il DSV ha sede legale in viale delle Piagge 2 e dispone di due sedi distaccate a San Piero a Grado (PI) in via Livornese n. 1289 (sede Ospedale Didattico Veterinario) e n. 782 (Podere "Le Querciole").
3. Il DSV è una struttura multidisciplinare dotata di propria autonomia in relazione alle attività gestionali, amministrative ed organizzative.
4. Le suddette attività nell'ambito delle scienze veterinarie, nel quadro della visione olistica One Health, sono sinteticamente riconducibili agli aspetti seguenti:
 - la conoscenza e la cura degli animali;
 - le interazioni tra gli animali e le persone, sia negli aspetti, relazionali, che di salute pubblica e di medicina comparata;
 - le interazioni tra ambiente e animali a supporto del raggiungimento dell'equilibrio ambientale e della sostenibilità, nelle loro possibili declinazioni.
5. Il quadro dettagliato delle competenze si evince dalle declaratorie dei Settori Scientifico Disciplinari specifici del DSV (Allegato 1). Eventuali modifiche all'allegato 1 non comportano modifiche al presente regolamento.

Articolo 2

Finalità

1. Il DSV è una struttura scientifica e didattica dell'Università di Pisa deputata alla promozione e all'organizzazione di più settori di ricerca omogenei per fini e per metodi, della relativa attività didattica nei corsi di studio dell'Università di Pisa e delle attività di terza missione.
2. Il DSV è deputato, nell'ambito delle Scienze Veterinarie, alle funzioni di seguito indicate:
 - a) promozione, coordinamento, organizzazione e gestione della ricerca scientifico-tecnologica

relativa ai settori scientifico-disciplinari indicati nella declaratoria riportata nell'Allegato 1 del presente Regolamento, a cui appartengono i docenti afferenti al Dipartimento stesso, nel rispetto della loro autonomia scientifica, garantendo un equo e regolamentato accesso alle risorse patrimoniali e umane del Dipartimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo;

b) promozione, anche al di fuori dell'ambito universitario, della raccolta, dello studio, della classificazione, della conservazione e dell'esposizione di materiali di rilevanza culturale e scientifica;

c) organizzazione di seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e divulgativo, anche attraverso collegamenti con analoghe altre strutture, e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti;

d) azioni di collaborazione per la ricerca e lo sviluppo di iniziative congiunte con altri interlocutori pubblici e privati aventi finalità convergenti con le missioni e i campi di azione del Dipartimento;

e) promozione della internazionalizzazione delle proprie attività nell'ambito della ricerca e della didattica, favorendo la partecipazione di docenti e ricercatori afferenti ai relativi bandi di finanziamento e incoraggiando i rapporti di collaborazione con istituzioni universitarie ed extrauniversitarie di altri Paesi;

f) promozione, coordinamento, organizzazione e gestione dell'attività didattica, per quanto di competenza del DSV, anche in collaborazione con altre strutture, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti, degli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Specializzazione, Master e Scuole dell'area delle Scienze Veterinarie, riportati nell'Allegato 2. L'elenco dell'Allegato 2 è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del DSV, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative all'istituzione dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, summer/winter school, master e scuole di specializzazione, secondo le normative vigenti e le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Costituiscono patrimonio mobiliare a disposizione del DSV tutte le apparecchiature scientifiche, le attrezzature, i veicoli, le macchine agricole, gli attrezzi, gli arredi e ogni altro materiale elencato nei libri inventariali, indipendentemente dal modo e dai fondi con i quali questi sono stati, nel tempo, acquisiti.

4. Costituiscono patrimonio immobiliare a disposizione del DSV i locali, i fabbricati con le relative pertinenze e i terreni agricoli a esso assegnati da parte dell'Università di Pisa, che il DSV si impegna ad utilizzare per i soli fini istituzionali e nella logica della buona gestione per il corretto mantenimento della funzionalità e del valore patrimoniale.

Articolo 3

Composizione e afferenza al dipartimento

1. Il DSV raggruppa i professori ordinari, associati, e i ricercatori dei Settori Scientifico Disciplinari di cui all'Allegato 1 e il personale tecnico-amministrativo a esso assegnato dal Direttore Generale dell'Università di Pisa, sulla base del fabbisogno definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il personale del DSV è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo in rapporto alla qualifica di appartenenza e in piena osservanza del proprio stato giuridico.

2. Ciascun docente afferisce solo al DSV e mantiene tale afferenza per almeno tre anni, a partire dal

momento della chiamata del DSV.

Possono afferire al DSV professori e ricercatori la cui area disciplinare sia coerente e sinergica con quelle di riferimento del DSV stesso, nonché con il progetto scientifico e l'offerta formativa del DSV stesso previa autorizzazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Dipartimento.

3. La richiesta di un docente di afferire a un dipartimento diverso dal DSV è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di dipartimento, previa verifica del fabbisogno del dipartimento interessato e sulla base di criteri generali e delle modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 4

Esercizio dell'attività didattica e scientifica e di terza missione

1. I docenti del DSV esercitano la loro attività di ricerca all'interno del Dipartimento. Ciascun professore o ricercatore del DSV può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti o Istituti e svolgere attività insieme e per conto di Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali nel rispetto delle norme vigenti.

2. I docenti del DSV esercitano la loro attività didattica prioritariamente nei Corsi di Laurea, Specializzazione, Dottorato, Corsi di perfezionamento, Summer-Winter School, Master afferenti al DSV. Previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere attività didattica in corsi di Laurea, Specializzazione, Dottorato, Corsi di Perfezionamento, Summer/Winter School e Master afferenti a Dipartimenti diversi da quello di appartenenza.

3. I docenti del DSV pianificano e svolgono attività di terza missione (valorizzazione delle conoscenze) nell'ambito delle scienze veterinarie.

Articolo 5

Utilizzo dei locali e delle attrezzature del Dipartimento

1. Gli spazi e le attrezzature in dotazione al DSV sono resi disponibili per lo svolgimento delle attività scientifiche, didattiche e di valorizzazione delle conoscenze. Il DSV riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale di ruolo in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca. Il personale docente e tecnico amministrativo del DSV può accedere alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al DSV, nel rispetto delle regole d'uso corretto, di sicurezza e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

2. Gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al DSV, gli assegnisti di ricerca, i titolari di tipologie contrattuali previste dagli artt. 22, 22 bis e 22 *ter* della Legge 240/2010, gli iscritti ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio e/o di ricerca presso il DSV e i laureandi, i cui relatori facciano parte del corpo docente del DSV, nei limiti e nel rispetto delle potenzialità strutturali e temporali, definite annualmente dal Consiglio di Dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione. Qualora la componente studentesca intenda convocare un'assemblea dovrà presentare richiesta scritta al Direttore del dipartimento almeno cinque

giorni lavorativi prima della data prevista.

3. Può essere autorizzato ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al DSV anche il personale esterno operante nell'ambito delle attività che formano oggetto di contratti e convenzioni stipulati dal DSV, entro i limiti previsti dai medesimi contratti e convenzioni, sotto il controllo del personale docente e/o tecnico amministrativo ai fini dell'uso corretto delle attrezzature e della locazione delle stesse.

4. abrogato

Articolo 6

Autonomia gestionale e amministrativa. Organizzazione

1. Il DSV ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nello Statuto di Ateneo e nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il DSV si configura come centro di gestione, dotato di autonomia gestionale, amministrativa e negoziale.

3. Il DSV per il finanziamento delle proprie attività, compresa l'esecuzione dei programmi di ricerca e formazione e l'acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, dispone dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e degli altri proventi previsti e acquisibili in base alle vigenti norme di legge e di regolamento.

Il DSV gestisce finanziamenti ottenuti da terzi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le eventuali quote da destinare ai sensi dei regolamenti vigenti, o di delibere del Consiglio di Amministrazione.

4. Il DSV ha altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo.

5. Il DSV è soggetto alla valutazione della performance organizzativa secondo le norme di legge vigenti.

Titolo II

Gli organi del dipartimento

Articolo 7

Gli organi del dipartimento

1. Conformemente allo Statuto di Ateneo sono organi del Dipartimento:

- a. il Direttore;
- b. il Consiglio di dipartimento;
- c. la Giunta;
- d. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Capo I

Il Direttore del dipartimento

Articolo 8
Il Direttore e il Vicedirettore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e promozione.
2. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento.
3. Le attribuzioni e funzioni del Direttore e Vicedirettore del dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 9
abrogato

Articolo 10
abrogato

Articolo 11
abrogato

Capo II
Il Consiglio di dipartimento

Articolo 12
Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

Articolo 13
Composizione del Consiglio

1. La composizione del Consiglio è disciplinata dallo Statuto.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. Possono partecipare alle sedute dell'organo collegiale, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Unità Didattica, il Responsabile dell'Unità ricerca e il Responsabile dell'Unità bilancio, autorizzati dal Direttore. La loro partecipazione al Consiglio sarà limitata alla discussione dell'argomento per il quale sono stati convocati.

Articolo 14
Attribuzioni del Consiglio

1. Le attribuzioni del Consiglio sono disciplinate dallo Statuto.
2. Spetta inoltre al Consiglio:

- a. abrogato;
- b. deliberare l'attivazione e la disattivazione di centri dipartimentali, così come previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo;
- c. abrogato;
- d. proporre l'istituzione di Centri Interdipartimentali e di Ateneo, anche in convenzione con Istituzioni e Enti italiani o stranieri;
- e. abrogato;
- f. promuovere i rapporti con altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo delle attività di ricerca, didattica e valorizzazione delle conoscenze.

Articolo 15

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme contenute nello Statuto.
2. Nessuno può presenziare alla discussione né concorrere alla deliberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 16

Attribuzioni del Consiglio delegabili alla Giunta

1. Il Consiglio di dipartimento può delegare alla Giunta alcune sue attribuzioni, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto di Ateneo.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio

1. Il Direttore, in qualità di Presidente, convoca le sedute del Consiglio di Dipartimento fissando il relativo ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore prima della stessa. Il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore; inoltre, qualora almeno i 2/3 dei componenti della Giunta o almeno un quinto dei membri del Consiglio ne fanno motivata richiesta scritta al Direttore, il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, viene trasmessa tramite posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. Nell'ordine del giorno devono essere indicati separatamente gli argomenti per i quali il Consiglio delibera in composizione ristretta. Inoltre, devono essere espressamente indicate le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato almeno un'ora prima delle riunioni medesime. È ammesso l'uso della posta elettronica. La giustificazione deve essere corredata di specifiche motivazioni.

4.bis. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono di norma tenute in presenza, ma possono, in caso di necessità, al fine di favorire la più ampia partecipazione, essere svolte a distanza o in forma mista, in senso conforme all'art.114 *bis* del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Consiglio di Dipartimento è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Nei calcoli si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa, in alternanza o in congedo soltanto se intervengono all'adunanza (D.P.R. n.382/80). Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza.

6. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

7. abrogato

8. abrogato

9. La presenza alla seduta dei membri del Consiglio verrà registrata in ciascuna delibera ai fini della verifica del numero legale; ogni qualvolta che un Consigliere uscirà dall'aula, dovrà essere verbalizzata l'uscita e l'eventuale successivo rientro.

10. Le istruttorie delle delibere inserite nell'ordine del giorno devono essere rese disponibili ai consiglieri negli archivi elettronici del dipartimento come previsto dal regolamento generale di ateneo. Prima di essere poste in discussione e in votazione, sono brevemente illustrate dal Presidente o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Presidente il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste. La durata degli interventi sarà determinata dal Presidente.

11. Esaurito il dibattito, il Presidente procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Ove ne sia richiesta, per la integrale riproduzione in verbale degli interventi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante entro il giorno successivo alla seduta.

12. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Presidente, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

13. In caso di impedimento o assenza del Direttore, le funzioni di presidente sono assunte dal Vicedirettore. Nel caso di impedimento o assenza anche del Vicedirettore, le funzioni di presidente sono assunte dal Decano dei professori ordinari del dipartimento. In caso di cessazione dalla carica di Direttore per qualsiasi causa determinatasi le funzioni di presidente sono assunte dal Decano dei professori ordinari.

Articolo 18

Le Commissioni consultive del Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento può istituire, con l'approvazione da parte della maggioranza degli aventi diritto al voto, commissioni consultive permanenti, stabilendone composizione, funzioni e modalità di designazione dei componenti.

2. I componenti di suddette commissioni devono essere rinnovati ogni due anni. I membri delle

commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 19

abrogato

Capo III

La Giunta del dipartimento

Articolo 20

La Giunta del dipartimento

1. A norma dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento si dota di una Giunta.
2. La Giunta è composta da:
 - a) Direttore e Vicedirettore;
 - b) due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori;
 - c) un tecnico amministrativo eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento tra i propri rappresentanti in Consiglio di Dipartimento;
 - d) uno studente designato da e tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento;
 - e) un dottorando o specializzando o assegnista o un titolare di tipologie contrattuali previste dagli artt. 22, 22 *bis* e 22 *ter* della Legge 240/2010, designato da e tra i rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.

Alle sedute della Giunta partecipa il Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Le sedute possono essere tenute in presenza o in modalità online o in forma mista, previa indicazione della modalità da adottare in fase di convocazione.

Articolo 21

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio (cfr. art. 16). La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di dipartimento, definisce i criteri, la durata ed i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio di dipartimento dallo Statuto. Ognuna delle deleghe alla Giunta può essere revocata a seguito di richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio di dipartimento, votata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 22

Riunioni della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicedirettore. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento all'intero

inferiore, dei suoi componenti. Per la determinazione del numero legale non vengono computati coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto della metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni della Giunta relative alle materie delegate, devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione ai membri del Consiglio di dipartimento.

2. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri della Giunta, invitare alle sedute o a parte di esse, senza diritto di voto, i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, del Corso di Dottorato, e delle Scuole di Specializzazione, il Direttore dei Centri dipartimentali, delegati e referenti delle varie Commissioni istituite in Dipartimento, i Responsabili delle Unità Bilancio, Didattica e Ricerca ed il Coordinatore Tecnico.

Articolo 23

Verbalizzazione delle riunioni della Giunta

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici. Il Responsabile amministrativo del Dipartimento provvede alla verbalizzazione delle riunioni.

2. Le delibere, sottoscritte dal Direttore e dal Responsabile amministrativo del Dipartimento, sono conservate nei medesimi raccoglitori ove sono conservati i verbali del Consiglio. Copia dei medesimi viene pubblicata sul sito di Dipartimento. I verbali delle riunioni della Giunta devono essere approvati nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva.

Articolo 24

Modalità di convocazione della Giunta

1. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore tramite e-mail inviata ai componenti della Giunta. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, l'ora, il giorno ed il luogo della stessa e deve pervenire agli interessati, presso le rispettive sedi, in un giorno lavorativo, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a un giorno, con avviso per e-mail seguito da contatto telefonico. La convocazione della Giunta può essere richiesta in qualunque momento al Direttore da almeno tre suoi membri.

Capo IV

Commissione paritetica docenti-studenti

Articolo 25

La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento

1. I compiti e la composizione della Commissione paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento (CPDS) sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo. La CPDS può essere supportata da coordinatori individuati dal DSV per facilitare la programmazione integrata di processi di miglioramento dell'offerta didattica dipartimentale.

2. La CPDS dura in carica due anni accademici.

Articolo 26

Elezioni dei componenti della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento

1. L'elezione, se svolta in presenza, è indetta dal Direttore con provvedimento comunicato via posta elettronica agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.

2. Per la componente docente, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori del Dipartimento. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Potranno essere espresse un numero di preferenze pari a un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all'intero superiore. La votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto. Se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute entro un termine fissato nel provvedimento d'indizione. Sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o in subordine il più anziano nei ruoli delle università pubbliche, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età. Qualora un membro cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive e il nuovo componente durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

3. Per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all'intero superiore. La votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto. A parità di preferenze è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, in riferimento all'Università di Pisa. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il più giovane di età.

4. Qualora uno studente cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive e il nuovo componente durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

5. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale prevista dal Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel Consiglio e da un pari numero di docenti.

6. Qualsiasi sia il motivo che comporti una variazione del numero dei rappresentanti degli studenti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità della commissione.

7. La commissione di seggio è composta dal Direttore del dipartimento, o da un suo delegato, che la presiede, dal Responsabile amministrativo del dipartimento, o da un suo delegato, con funzione di segretario, e da un membro designato dal Direttore.

8. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data e il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti e i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al Direttore per i successivi provvedimenti.

Capo V

Servizi amministrativi

Articolo 27

Servizi amministrativi e Responsabile amministrativo

1. I servizi amministrativi del dipartimento sono assicurati da tutto il personale operante nell'area amministrativa a tale scopo assegnato con provvedimento del Direttore Generale dell'Ateneo e sono articolati:

- a) Unità Bilancio e Servizi Generali
- b) Unità Didattica
- c) Unità Ricerca.

Ogni unità ha un responsabile che può partecipare alle sedute del Consiglio di dipartimento, senza diritto di voto. La loro partecipazione al Consiglio sarà limitata alla discussione dell'argomento per il quale sono stati invitati. Le attività di terza missione e valorizzazione delle conoscenze sono programmate e gestite, in funzione della tipologia di attività intrapresa in maniera trasversale alle unità.

2. A capo dei servizi amministrativi del dipartimento è posto un Responsabile Amministrativo, nominato con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento, che provvede, coadiuvato da collaboratori, alla gestione amministrativa e contabile, assumendone la relativa responsabilità. Tra le varie funzioni esso:

- a. assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento di supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca del Dipartimento;
- b. partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto. In caso di impedimento del Responsabile Amministrativo le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal suo sostituto;
- c. provvede alla verifica del fondo economale come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- d. provvede all'accertamento delle entrate, all'assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili e agli ordinativi di pagamento previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità.

Può essere destinatario di deleghe da parte del Direttore del Dipartimento nei limiti previsti dalla normativa interna di Ateneo e svolge tutte le altre attività che gli sono demandate dall'Ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

Titolo IV Corsi di studio

Articolo 28

Consigli dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. I compiti e la composizione dei Consigli di Corso di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento sono definiti dallo Statuto dell'Università di Pisa.

Articolo 29
Consigli di dottorato

1. I compiti e la composizione dei Collegi di dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento sono definiti nel Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e negli specifici regolamenti interni dei Dottorati.

Articolo 30
Consigli di master

1. I Master universitari sono regolati dall'apposito Regolamento di Ateneo.

Titolo IV
Norme elettorali

Capo I

Articolo 31
Elezione del Direttore del dipartimento

1. Le procedure per l'elezione, nomina e revoca del Direttore del dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Università di Pisa.

Capo II
Elezione dei membri della Giunta

Articolo 32
Elezioni della Giunta

1. Nel rispetto dello Statuto, è stabilito che le elezioni dei membri della Giunta, se svolte in presenza, sono indette dal Direttore almeno 10 giorni prima della data prevista del voto; almeno 10 giorni prima del voto sono inoltre resi disponibili gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.

2. L'elettorato attivo e passivo per i professori e ricercatori è costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori membri del Consiglio. L'elettorato attivo per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, mentre l'elettorato passivo è costituito dai relativi rappresentanti in Consiglio.

Ogni elettore docente o ricercatore può esprimere una sola preferenza all'interno della propria categoria; gli altri elettori possono esprimere una sola preferenza.

3. Per ogni collegio, la votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

4. In caso di votazione in presenza, la Commissione elettorale è nominata dal Direttore con propria Disposizione, ed è costituita dal Direttore stesso o un suo delegato, che la presiede, dal Responsabile

Amministrativo o dal suo sostituto con funzioni di segretario e da un ulteriore membro scelto tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio, del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi, specializzandi e assegnisti, con la funzione di scrutatore.

5. Per quanto riguarda i docenti, ricercatori e rappresentanti del personale tecnico amministrativo in caso di parità risulta eletto l'appartenente al genere meno rappresentato nell'organo o in subordine il più anziano nei ruoli delle università pubbliche, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età. Per quanto riguarda il rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti, titolari di tipologie contrattuali previste dagli artt. 22, 22 *bis* e 22 *ter* della Legge 240/2010 e il rappresentante degli studenti, il componente sarà designato dai rispettivi rappresentanti eletti in Consiglio di dipartimento ed in seno agli stessi.

6. Alla chiusura delle votazioni si procede allo scrutinio delle schede votate. Il segretario redige apposito verbale nel quale sono indicati: la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

7. Gli eletti sono nominati con Disposizione del Direttore del Dipartimento. Come previsto dallo Statuto, i membri eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.

8. In caso di decadenza di un membro, subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di ulteriori nominativi nella relativa graduatoria, il Direttore indice elezioni suppletive.

Articolo 33
abrogato

Articolo 34
abrogato

Articolo 35
abrogato

Capo III

Articolo 36

Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti, titolari di tipologie contrattuali previste dagli artt. 22, 22 *bis* e 22 *ter* della Legge 240/2010 nel Consiglio di dipartimento

1. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze di personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, assegnisti, titolari di tipologie contrattuali previste dagli artt. 22, 22 *bis* e 22 *ter* della Legge 240/2010 nel Consiglio di dipartimento sono regolate dalla disciplina prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.

Capo IV

Articolo 37

Elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di dipartimento

1. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Titolo V

Altre strutture del dipartimento

Articolo 38

abrogato

Articolo 39

Laboratori

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento, possono essere istituite strutture interne detti laboratori aventi caratteristiche omogenee per tipologia di attività svolta. Rientrano in questa categoria anche i laboratori del Dipartimento utilizzati ai soli fini didattici. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento, nel quale sono individuate stanze, attrezzature e attività. L'individuazione fisica delle stanze e delle attività è necessaria ai fini della sicurezza e nello specifico per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure di gestione (accessi, attività svolte e procedure di sicurezza specifiche).

2. I laboratori sono costituiti con lo scopo di conferire adeguata visibilità esterna a ciascuna delle tipologie di attività di ricerca, didattica e valorizzazione delle conoscenze svolte nel Dipartimento.

3. Le funzioni e le attività dei Laboratori sono rivolte alla ricerca, di base e applicata, nel campo delle Scienze veterinarie, alla didattica e ad altre prestazioni a pagamento per conto terzi.

4. Ogni laboratorio ha un Responsabile di laboratorio (nel seguito anche Responsabile). Il Responsabile di ogni laboratorio viene nominato dal Direttore del dipartimento tra i Responsabili dell'attività di ricerca (RAR) e i Responsabili dell'attività didattica (RAD) afferenti. Il Responsabile coordina le attività del laboratorio di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo ed è tenuto a presentare al Direttore e al Consiglio, con cadenza annuale o su richiesta del Direttore, una relazione delle attività svolte e un programma delle attività future. Il Responsabile di laboratorio si può avvalere, nella gestione del laboratorio, della collaborazione di personale tecnico afferente al laboratorio in oggetto attribuendogli alcune funzioni, previa autorizzazione da parte del Direttore. Il Direttore del dipartimento può delegare ai responsabili dei laboratori alcune sue funzioni relative alla gestione logistica degli spazi e delle risorse nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Direttore, sentito il Consiglio, può attribuire a un professore o ricercatore o a un funzionario dell'area tecnica di adeguata qualifica, la gestione organizzativa di attrezzature e di locali ove le stesse sono installate.

Articolo 40
Centri dipartimentali

1. Con delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento, possono essere costituiti Centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di terza missione, definendone le specifiche finalità e competenze. Il Dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento.

I centri costituiti sono inseriti nell'allegato 3 di questo regolamento e sono a loro volta regolati da proprio regolamento.

Titolo VI
Norme finali

Articolo 41
Approvazione, entrata in vigore, modifica del regolamento e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Senato Accademico, è emanato con Decreto Rettorale, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. Le eventuali proposte di modifica, presentate per iscritto dal Direttore o da un minimo di dieci membri del Consiglio, dovranno essere approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e le altre disposizioni da esso richiamate.

4. L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni in esso contenute e la conseguente abrogazione di tutte le precedenti disposizioni non conformi al regolamento stesso.

Articolo 42
abrogato

Articolo 43
abrogato

Articolo 44
abrogato

Allegato 1

DM 2024				DM 2015	
GSD		SSDN		SETTORE	Gr Conc
07/MVET-01	ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA	MVET-01/A	ANATOMIA VETERINARIA	VET/01	07/H1
		MVET-01/B	FISIOLOGIA VETERINARIA	VET/02	
07/MVET-02	PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	MVET-02/A	PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGIA VETERINARIA	VET/03	07/H2
		MVET-02/B	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	VET/04	
07/MVET-03	MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	MVET-03/A	MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI	VET/05	07/H3
		MVET-03/B	PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI E DELL'UOMO	VET/06	
07/MVET-04	CLINICA MEDICA FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA	MVET-04/A	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA	VET/07	07/H4
		MVET-04/B	CLINICA MEDICA VETERINARIA	VET/08	
07/MVET-05	CLINICA CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA	MVET-05/A	CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA	VET/09	07/H5
		MVET-05/B	CLINICA OSTETRICA, GINECOLOGICA, ANDROLOGICA E NEONATOLOGIA VETERINARIA	VET/10	
07/AGRI-01	ECONOMIA AGRARIA, ALIMENTARE ED ESTIMO RURALE	AGRI-01/A	ECONOMIA AGRARIA, ALIMENTARE ED ESTIMO RURALE	AGR/01	07/A1
07/AGRI-02	AGRONOMIA E SISTEMI CULTURALI ERBACEI E ORTOFLORICOLI	AGRI-02/A	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE	AGR/02	07/B1
07/AGRI-04	INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI	AGRI-04/C	COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE	AGR/10	07/C1
07/AGRI-09	SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI	AGRI-09/A	ZOOTECNIA GENERALE E MIGLI	AGR/17	07/G1
		AGRI-09/B	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE	AGR/18	
		AGRI-09/C	ZOOTECNIA SPECIALE	AGR/19	
		AGRI-09/D	ZOOCOLTURE	AGR/20	
05/BIOS-03	ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA	BIOS-03/A	ZOOLOGIA	BIO/05	05/B1
05/BIOS-07	BIOCHIMICA	BIOS-07/A	BIOCHIMICA	BIO/10	05/E1

Allegato 2

Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico:

Corso di Laurea Magistrale in *Medicina veterinaria* (LMR-42)

Corsi di Laurea triennali:

Corso di Laurea in *Scienze e tecnologie delle produzioni animali* (LR-38)

Corso di Laurea in *Tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila* (LR-38)

Corsi di Laurea magistrali:

Corso di Laurea Magistrale in *Sistemi Zootecnici Sostenibili* (LMR-86)

Corsi di Laurea Interdipartimentali:

Corso di Laurea Magistrale in *Biosicurezza e qualità degli alimenti* (LMR-7 & LMR-70)

Scuole di Specializzazione:

Scuola di Specializzazione in *Ispezione degli alimenti di origine animale*

Scuola di Specializzazione in *Medicina e chirurgia del cavallo*

Scuola di Specializzazione in *Patologia e clinica degli animali d'affezione*

Scuola di Specializzazione in *Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche*

Corsi di Dottorato:

Dottorato di Ricerca in *Scienze Veterinarie*

Master Universitari di I livello e II livello:

L'attivazione dei Master Universitari di I e II Livello viene approvata annualmente dal Consiglio del Dipartimento e l'offerta viene pubblicata sul sito del dipartimento nella sezione Didattica.

Allegato 3

Centro Dipartimentale Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato”
regolamento emanato con decreto rettorale n.404/2016 del 29 marzo 2016

Centro Dipartimentale “Centro Analitico Veterinario di Eccellenza”
Regolamento emanato con decreto rettorale n. 597/2024 del 18 marzo 2024